

piroscafi, la data della partenza, gli scali e la durata dell'intero viaggio di andata.

« Il ministro degli affari esteri, d'accordo col ministro dell'interno, potrà permettere, imponendo condizioni speciali, che un privato arruoli, esclusivamente per conto proprio, il numero di persone che gli occorra per eseguire all'estero un determinato lavoro, o per un'impresa coloniale consentita dalle leggi del paese in cui deve compirsi; purchè il privato, ove si tratti di emigrazione nei paesi contemplati dall'articolo 6, si valga, pel trasporto, dell'opera d'un vettore patentato, e questi paghi la tassa prescritta dall'articolo 24.

« Trattandosi di viaggi in regioni poco o nulla frequentate dagli emigranti italiani, il ministro degli affari esteri potrà permettere, sotto la osservanza di determinate condizioni, che il trasporto sia fatto anche da un armatore non avente la qualità di vettore di emigranti. »

A quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'art. 15:*

*Sopprimere il primo e il secondo capoverso:*

Chi non ne ha facoltà, ecc.

Chiunque non annunzi, ecc.

Majno, Ciccotti, Albertelli,  
Agnini, Costa.

*All'art. 15:*

*Si propone la soppressione dei capoversi 1° e 2°.*

Comandini, Olivieri, Chiesi.

*All'art. 15:*

*comma n. 3.*

Sostituire all'ultimo periodo: « Eguali pene colpiranno il tipografo ».

Fiamberti.

**Gianturco**, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

**Presidente** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Gianturco**, ministro di grazia e giustizia. Di concerto con la Commissione vorrei che fosse tolto un dubbio, che potrebbe nascere dall'articolo 416 del Codice penale. Epperò proporrei che il terzo comma di questo articolo fosse così modificato:

« Ferme le disposizioni dell'articolo 416 del Codice penale, chiunque in annunzi di qualsiasi genere o in guide concernenti l'emigrazione, pubblica scientemente notizie o indicazioni false e chiunque scientemente diffonde nel Regno pubblicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione, ecc. ecc. »

Le modificazioni che proporrei a questo terzo comma, consisterebbero dunque nell'aggiunta delle parole « ferme le disposizioni dell'articolo 416 del Codice penale » e nella sostituzione della pena della reclusione a quella della detenzione. La ragione di questo emendamento sta in ciò, che già l'articolo 416 del Codice penale dice:

« Chiunque a fine di lucro induce un cittadino ad emigrare ingannandolo coll'addurre fatti insussistenti o raccontare false notizie, è punito colla reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore alle lire 500. »

Il terzo comma poi di questo articolo 15 è concepito più largamente, perchè infligge una pena non solo a chi induce un cittadino ad emigrare, ma anche a chi lo distoglie dall'emigrare, spargendo false notizie.

Inoltre, per il sistema del nostro Codice, a questa figura di reati deve applicarsi la pena della reclusione e non quella della detenzione.

Questa è la ragione dell'emendamento.

Inoltre, sempre di concerto colla Commissione, consento che si sopprima il secondo comma di questo articolo: « Chi non ha facoltà dalla presente legge, non può, anche senza lucro, intromettersi in operazioni di accaparramento o di arruolamento di emigranti ».

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Majno.

**Majno.** Prendo a parlare ancora una volta per proporre senz'altro la soppressione del primo e secondo capoverso dell'articolo 15. Sono disposizioni, che derivano direttamente da una falsa tendenza che esiste nel nostro paese; e cioè l'eccesso della legiferazione, specialmente in materia penale. Noi purtroppo abbiamo questo vizio; di fronte ad un fenomeno qualunque non sappiamo pensare di meglio che questo: facciamo una legge penale; introduciamo nella legislazione un altro delitto di nuova creazione, e così si rimedia al male.

Ma così non si rimedia al male, cui si vuole ovviare, e si crea invece un altro male, quello di infliggere sanzioni penali, nei casi in cui